**Primato, episcopato e collegialità nel governo della Chiesa[[1]](#footnote-1)**

L’autorità e i poteri necessari al governo della Chiesa nelle sue dimensioni universale e particolare spettano ai sacri Pastori: il Papa e i vescovi. Per comprendere la logica interna che regge l’organizzazione giuridica di questo governo pastorale è necessario partire dai suoi tre elementi fondamentali, tutti di istituzione divina: il *Primato* del Romano Pontefice, l’*episcopato* e la *collegialità* episcopale.

Il Concilio Vaticano II riprese la dottrina del Vaticano I (*vedi* IV, 2) sul Primato del Romano Pontefice e sul suo magistero infallibile, completandola con l’insegnamento sui vescovi, che l’affrettata conclusione del Concilio Vaticano I impedì di trattare in quell’occasione: “Questa dottrina (...) il santo Concilio la propone di nuovo a tutti i fedeli come oggetto certo di fede. Di più proseguendo nel disegno iniziato, ha stabilito di enunciare ed esplicitare la dottrina sui vescovi, successori degli apostoli, i quali col successore di Pietro, vicario di Cristo e capo visibile di tutta la Chiesa, reggono la casa del Dio vivente” (LG, 18).

a) L’autorità suprema. Primato e collegialità

La Cost. *Pastor Aeternus*, del Concilio Vaticano I, insegna che Cristo conferì all’Apostolo Pietro, che avrebbe potuto trasmetterla ai suoi successori, la prerogativa del *Primato*, affinché fosse *principio e fondamento perpetuo e visibile dell’unità di fede e di comunione* di tutta la Chiesa (cf. LG, 18). Questo è il nucleo fondamentale del *ministero petrino*, che ha manifestazioni diverse nel suo esercizio, alcune di esse sviluppate anche in forme e modalità storiche (*vedi* XV, 1, c).

"L’immutabile natura del Primato del Successore di Pietro si è espressa storicamente attraverso modalità di esercizio adeguate alle circostanze di una Chiesa pellegrina in questo mondo mutevole. I contenuti concreti del suo esercizio caratterizzano il ministero petrino nella misura in cui esprimono fedelmente l’applicazione alle circostanze di luogo e di tempo delle esigenze della finalità ultima che gli è propria (l’unità della Chiesa). La maggiore o minore estensione di tali contenuti concreti dipenderà in ogni epoca storica dalla *necessitas Ecclesiae*" (CDF, *Il Primato del Successore di Pietro nel mistero della Chiesa*, 6 novembre 1998, n. 12).

In virtù del suo ufficio principale, il Successore di San Pietro possiede, su tutta la Chiesa e anche su ognuna delle Chiese particolari, la piena e suprema potestà di magistero e di giurisdizione episcopale, alla quale devono obbedienza e soggezione tutti i fedeli, di qualsiasi condizione e rito (cf. LG, 18; CD, 2; can. 331, 333).

I canoni del CIC che trattano dell’*autorità suprema* del governo pastorale della Chiesa universale seguono fedelmente — anche nel loro testo — gli insegnamenti del Concilio Vaticano II sul rapporto tra il Primato del Romano Pontefice e la collegialità episcopale (cf. LG, 18-23).

Uno degli aspetti fondamentali della dottrina conciliare sui vescovi, assieme alla *sacramentalità* dell’episcopato (*vedi infra*: 1, b), è la *collegia­lità:* “Come, per volontà del Signore, San Pietro e gli altri Apostoli costituiscono un unico Collegio, per analoga ragione — *pari ratione*, dice il testo, per indicare che non c’è uguaglianza, ma parallelismo e proporzionalità tra le relazioni Pietro-Apostoli e Papa-Vescovi (cf. nep, 1) — il Romano Pontefice, successore di Pietro, e i Vescovi, successori degli Apostoli, sono tra di loro congiunti” (can. 330; LG, 22).

In sintesi, queste norme (cf. can. 330 ss.) contengono i seguenti principi:

*Sono soggetto della suprema potestà* su tutta la Chiesa il Romano Pontefice e, allo stesso modo, il Collegio episcopale (cf. can. 331, 336).

Né il Concilio né il CIC hanno voluto risolvere direttamente la questione se c’è *un solo soggetto* della suprema potestà (che sarebbe, per alcuni autori, il Romano Pontefice; o, per altri, il Collegio, insieme al primo), o *due soggetti* *inadeguatamente distinti* (il Papa personalmente, da una parte, e il Collegio con il suo Capo, dall’altra).

*Il Romano Pontefice esercita la suprema potestà personalmente o assieme al Collegio episcopale*, secondo le modalità che solo al Papa compete stabilire, tenendo in considerazione le necessità della Chiesa universale (cf. can. 331, 337).

Personalmente o collegialmente, il Romano Pontefice esercita il suo ufficio di Pastore supremo trovandosi sempre congiunto nella comunione con gli altri vescovi e anche con tutta la Chiesa (cf. can. 333 § 1).

*Il Collegio episcopale esercita la sua funzione di soggetto della potestà suprema sempre unito al suo Capo,* il Papa,e mai senza di egli (cf. can. 336).

La *Nota esplicativa previa* al cap. III della Cost. *Lumen gentium* (nep) precisò alcuni aspetti della natura del Collegio episcopale per la corretta interpretazione di questo testo: *a)* che il termine “collegio” non si utilizza qui nel senso proprio del linguaggio giuridico, cioé, come di gruppo di eguali che delegano la presidenza a uno di loro, bensì nel senso di un gruppo stabile la cui struttura e autorità deve essere dedotta dalla Rivelazione (nep, 1); *b)* che il Collegio non esiste senza il Capo, ma sempre e necessariamente con il Romano Pontefice, che conserva integro l’ufficio di Vicario di Cristo e Pastore della Chiesa universale, e al quale esclusivamente compete convocare il Collegio e presiederlo: la distinzione non è, dunque, tra il Romano Pontefice e l’insieme degli altri vescovi, ma tra il Romano Pontefice quando agisce personalmente e quando agisce insieme agli altri vescovi (nep, 3); *c)* che, pertanto, non potrebbe esserci una vera azione *collegiale* senza il Capo (nep, 4).

b) Episcopato e funzione primaziale

Il Concilio Vaticano II espose la dottrina secondo la quale l’episcopato, come funzione pastorale e come grado supremo del sacramento dell’ordine, non mera dignità di istituzione ecclesiastica, è anche di Diritto divino (cf. LG, 20 e 21). I vescovi, designati dallo Spirito Santo, sono anche successori degli Apostoli e, assieme al Sommo Pontefice e sotto la sua autorità, sono stati inviati a perpetuare l’opera di Cristo, Pastore eterno, come veri maestri della fede, pontefici e pastori (cf. CD, 2; can. 375 § 1).

"Quando la Chiesa cattolica afferma che la funzione del Vescovo di Roma risponde alla volontà di Cristo, essa non separa questa funzione dalla missione affidata all’insieme dei Vescovi, anch’essi *vicari e delegati di Cristo* (LG, 27). Il Vescovo di Roma appartiene al loro Collegio ed i membri del collegio sono i suoi fratelli nel ministero" (Giovanni Paolo II, Enc. *Ut unum sint*, 25 maggio 1995, n. 95).

Poiché sia il Primato che l’episcopato (e la collegialità episcopale) sono di istituzione divina, non devono considerarsi come realtà contrapposte, in potenziale tensione dialettica. Al contrario, la loro natura e le loro funzioni si coniugano armonicamente, fino al punto di essere realtà reciprocamente coinvolte, che si completano e si rafforzano tra loro.

Per comprendere adeguatamente le relazioni tra primato ed episcopato, che determinano il regime giuridico dell’esercizio delle rispettive funzioni, conviene avere presente che ci troviamo di fronte ad un aspetto del mistero della Chiesa in quanto *comunione*: "Il Vescovo è principio e fondamento visibile dell'unità nella Chiesa particolare affidata al suo ministero pastorale (cf. LG, 23/a), ma affinché ogni Chiesa particolare sia pienamente Chiesa, cioé presenza particolare della Chiesa universale con tutti i suoi elementi essenziali, quindi costituita a immagine della Chiesa universale, in essa dev’essere presente, come elemento proprio, la suprema autorità della Chiesa (...). Il Primato del Vescovo di Roma ed il Collegio episcopale sono elementi propri della Chiesa universale(...) ma tuttavia interiori ad ogni Chiesa particolare. Pertanto, 'dobbiamo vedere il ministero del Successore di Pietro, come un servizionon solo *globale* che raggiunge ogni Chiesa particolare *dall’esterno,* ma come già appartenente all’essenza di ogni Chiesa particolare *dal di dentro*' (...). L’essere il ministero del Successore di Pietro interiore ad ogni Chiesa particolare è espressione necessaria di quella fondamentale mutua interiorità tra Chiesa universale e Chiesa particolare" (CN, 13; sulla relazione tra Chiesa universale e Chiesa particolare, *vedi* XVII, 1, a).

La relazione tra Primato ed episcopato si riflette nel regime di governo delle Chiese particolari, che può essere sintetizzato nei seguenti principi:

*I vescovi diocesani hanno, nelle Chiese particolari loro affidate, tutta la potestà* ordinaria, propria ed immediata, necessaria per l’esercizio del loro ministero pastorale.

*Le funzioni episcopali, per loro natura, possono essere esercitate solo in comunione gerarchica* con il Papa e gli altri vescovi (cf. can. 375 § 2).

*L’esercizio di detta potestà è ordinato, in ultima istanza, dall’autorità suprema* della Chiesa, che può circoscriverlo entro di certi limiti, in ragione dell’utilità della Chiesa e dei fedeli (cf. LG, 27).

*Concretamente, deve essere esercitato rimanendo sempre salva la potestà del Romano Pontefice*, in virtù del suo ufficio primaziale, di *riservare* a se stesso o ad un’altra autorità — per es. la Conferenza episcopale — alcune competenze o comportamenti, che non essendo *riservati*, spetterebbero ad ogni Vescovo diocesano (cf. CD, 8; can. 381).

*Tuttavia, il primato della potestà ordinaria del Papa su tutte le Chiese particolari e i loro raggruppamenti non elimina, bensì rafforza* e garantisce, la potestà che compete ai Vescovi nelle Chiese particolari affidate alla loro cura (cf. LG, 27; can. 333 § 1).

Tenendo presente questi presupposti studieremo adesso l’ufficio del Romano Pontefice, il Collegio episcopale e alcuni collegi e uffici che collaborano alla missione pastorale del Romano Pontefice in modi diversi (cf. can. 334), al fine di trattare la struttura giuridica del governo della Chiesa universale.

1. Cenalmor, Daniel, e Miras, Jorge. *Il diritto della Chiesa: corso di diritto canonico. Sussidi di teologia*. Roma: EDUSC, 2005, pp. 235-238. [↑](#footnote-ref-1)